



AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA DEL COMUNE DI CASTELBELLINO

IL DIRETTORE

Visti:

- la Legge 23 Maggio 2014 n. 80;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 17.07.2023;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 08.01.2026;
- la L.R. 16 Dicembre 2005 n.36 e succ. modifiche e integrazioni;
- il Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica della Regione Marche n. 1 del 16.01.2026;
- la Circolare INPS n. 153/2025 del 19.12.2025 "Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2026";
- il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato con deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 5 del 19.03.2026 e Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 31.03.2026 dell'ASP AMBITO 9;

Vista la Deliberazione del Comune di Castelbellino n. 31 del 02.03.2026 con cui ha disposto il conferimento all'ASP AMBITO 9 delle competenze relative all'istruttoria delle domande di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed alla predisposizione della graduatoria degli aventi diritto;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Castelbellino;

Art. 1 REQUISITI DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 20 quater L.R. 36/05 e ss.mm.ii., ai sensi della sentenza n. 145 del 17/07/2023 della Corte Costituzionale e ai sensi dell'art. 12 del Regolamento dell'ASP AMBITO 9, alla data della presentazione della domanda, il richiedente deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a)** essere cittadino italiano o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadino di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;
- b)** avere la residenza o prestare attività lavorativa esclusiva e con impegno orario rilevante (pari o superiore a 18 ore settimanali) tale da configurare un oggettivo interesse abitativo nel territorio del Comune per il quale si concorre all'assegnazione;
- c)** i soggetti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), istituita con la legge n. 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere b). Al fine della verifica del possesso del requisito di cui alla successiva lett. e) il cittadino presenta ISEE simulato.
- d)** non essere titolari di una quota superiore al 25% della proprietà o altro diritto reale di godimento su un'abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti, ovvero – limitatamente ad altra abitazione situata nel territorio nazionale – che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;

e) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013, non superiore al limite di valore ISEE stabilito con Decreto del Dirigente della P.F. Urbanistica, paesaggio ed edilizia residenziale pubblica della Regione Marche n. 1 del 16 Gennaio 2026, pari a € 14.044,00. Tale limite è aumentato del 20% per le famiglie monoparentali, ovvero pari a € 16.853,00.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio, l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare (Allegato 1), che verrà valutata dalla Commissione preposta.

f) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

g) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni; tale requisito non si applica nell'ipotesi di intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e 179 del codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui al medesimo articolo.

I requisiti, debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere d) e f) anche da tutti i componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda, e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

Il requisito indicato alla lettera e) sarà accertato d'ufficio, tuttavia il richiedente dovrà essere in possesso di idonea attestazione ISEE 2026 (redditi 2024) in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Art. 2 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione deve essere inoltrata unicamente in modalità telematica **dalle ore 9.00 del giorno 25 Maggio 2026 al giorno 23 Luglio 2026 alle ore 23.59.**

Per i cittadini residenti all'estero (AIRE) il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 23.59 del 26 Luglio 2026.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite lo sportello telematico accessibile ai siti internet:

- ✚ dell'ASP AMBITO 9 <https://sportellotelematico.aspambitonove.it/> > **Area Inclusione Sociale > Chiedere assegnazione alloggi ERP Comune di Castelbellino**
- ✚ del Comune di Castelbellino <https://www.comune.castelbellino.an.it/>

Il modello di domanda online assume forma e contenuto di dichiarazione sostitutiva.

La modalità di presentazione della domanda on-line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità di presentazione o di invio della domanda di partecipazione al bando. Eventuali domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Al fine dell'inoltro della domanda, è necessario essere in possesso dell'identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE-ID (Carta D'identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con cui accedere alla piattaforma telematica appositamente predisposta; tutte le notifiche perverranno all'indirizzo email associato alle proprie credenziali SPID o CIE-ID.

Al termine della procedura telematica l'istanza risulterà protocollata in modo automatico dal sistema e il numero di acquisizione sarà riportato nella ricevuta che il cittadino potrà stampare.

Il richiedente che ne abbia necessità, potrà rettificare e/o integrare la domanda già trasmessa. L'ultima domanda trasmessa annulla in ogni sua parte quella precedentemente inviata.

Il recapito delle domande resta ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse trasmessa in tempo utile o fosse incompleta, l'Ente non assume responsabilità alcuna.

Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato verranno automaticamente escluse.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l'indirizzo ed i riferimenti corretti (es. numero di telefono, indirizzo email, ecc.) al quale potranno, se necessario, essere trasmesse comunicazioni da parte dell'Ufficio Graduatorie e Alloggi – UOC Inclusione Sociale dell'ASP AMBITO 9, ente gestore del servizio. Eventuali successivi cambi di indirizzo o di recapito dovranno essere comunicati tempestivamente. In mancanza di quanto sopra l'ASP AMBITO 9 non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni.

2.1 FACILITATORE DIGITALE

Per coloro che non sono in possesso dello SPID/CIE/CNS è disponibile un facilitatore digitale. Il facilitatore digitale sarà presente esclusivamente su appuntamento prenotato con una delle seguenti modalità:

- Telefono: 0731.236911 Dott.ssa Moretti – Ufficio Graduatorie e Alloggi - UO Inclusione Sociale
- Mail: bandoerp@aspambitonove.it
- Messaggio Whatsapp 379.1834886

Per la compilazione della domanda, il cittadino dovrà presentare copia di tutta la documentazione necessaria e completa, atta ad attestare le dichiarazioni rese all'interno del modulo. Il facilitatore digitale svolge la funzione di supporto nella compilazione della domanda; è responsabilità del cittadino la verifica e il controllo delle dichiarazioni rese, il possesso dei requisiti di accessibilità e la correttezza della documentazione compilata e presentata.

2.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE

La domanda telematica dovrà essere corredata dai documenti selezionati alle singole voci della procedura ai fini dell'ammissibilità e attribuzione dei relativi punteggi.

A pena di esclusione della domanda dovranno essere allegati i seguenti **documenti obbligatori**:

- Carta di identità;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità e/o ricevuta della richiesta di rinnovo;

Per l'attribuzione di specifici punteggi, in base alle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda, dovranno essere **allegati obbligatoriamente** i seguenti **documenti**:

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà delle fonti di sostentamento (obbligatorio in caso di valore ISEE pari a Zero – Allegato 1);
- Copia Certificazione di invalidità, se posseduta, rilasciata dalle autorità competenti;
- Copia Certificazione di disabilità, se posseduta, rilasciata dalle autorità competenti;
- Copia Certificazione di accompagnamento, se posseduta, rilasciata dalle autorità competenti;
- Copia Certificazione relativamente all'alloggio improprio, inadeguato, antigienico rilasciata da almeno un anno dall'autorità sanitaria competente;
- Copia dell'attestazione dell'alloggio procurato a titolo precario rilasciato dai servizi competenti;
- Copia Provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile del Tribunale Ordinario;
- Copia della documentazione atta ad attestare la morosità incolpevole;
- Copia Verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria;
- Copia Ordinanza sindacale di sgombero;
- Copia del contratto di lavoro per i non residenti che dichiarano attività lavorativa nel Comune per il quale presentano domanda;

Sono ammissibili due domande da parte dei componenti di un medesimo nucleo originario solo qualora una delle due domande venga presentata da una persona di età inferiore ai 35 anni o da persona che intenda costituire un nucleo autonomo composto esclusivamente da giovani di età non superiore ai 35 anni.

È ammessa una sola domanda da parte dei componenti di un medesimo nucleo familiare. Nella eventualità sia presentata più di una domanda, l'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 assegna, agli interessati, un termine non inferiore a dieci giorni per esprimersi concordemente su quale istanza debba essere

considerata valida dalla apposita Commissione. In caso di mancata opzione tutte le domande presentate saranno rigettate in qualunque fase del procedimento venga rilevata tale fattispecie.

Art. 3 - SUBENTRO NELLA DOMANDA

In caso di decesso del richiedente subentrano nella domanda esclusivamente i componenti del nucleo familiare con riferimento a quelli dichiarati all'atto della domanda tenuto conto della definizione di nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. c) della L.R. 36/2005 e successive modificazioni, conviventi sin dal momento della presentazione della domanda ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto ai sensi del comma 3 e successivi dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005 nel seguente ordine: a) coniuge o convivente more uxorio; b) figli; c) ascendenti; d) discendenti; e) collaterali; f) affini.

In caso di separazione tra i coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda previa formale richiesta nei seguenti casi:

- previo accordo scritto tra i coniugi medesimi;
- se stabilito dal giudice, anche provvisoriamente, in sede di separazione.

Se successivamente alla presentazione della domanda avviene la cessazione della stabile convivenza, attestata da oltre due anni dalla data di scadenza dell'avviso, possono subentrare:

- il genitore convivente con figli minori;
- la donna vittima di violenza accertata che abbia aderito ad un percorso di protezione.

Art. 4 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria di assegnazione, con la quale si verificano i requisiti di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi, determinati in base a condizioni soggettive e oggettive, sulla base del Regolamento ASP approvato in conformità alla L.R. 36/2005 e ss.mm.ii e del presente Avviso Pubblico.

L'istruttoria delle domande è eseguita da un'apposita Commissione dell'ASP AMBITO 9, così come stabilito all'art. 17 del Regolamento dell'ASP AMBITO 9.

L'ASP AMBITO 9 procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse nonché la presenza della documentazione necessaria, verifica le incongruenze fra quanto dichiarato nella domanda e le risultanze dell'accertamento svolto.

La mancata presentazione della documentazione richiesta dall'Avviso pubblico comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- b) per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio.

L'ufficio competente dell'ASP AMBITO 9 richiede direttamente agli interessati eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione della domanda fissando un termine perentorio di quindici giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

La mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione avanzata dall'ASP AMBITO 9 entro il termine sopra citato comporterà la mancata attribuzione del punteggio.

L'ASP AMBITO 9, in ossequio al principio di celerità del procedimento, anche in via telematica, ai sensi della vigente normativa, procede agli accertamenti d'ufficio in merito alle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati nel modulo di domanda e relativi allegati, rilevando le anomalie/irregolarità riscontrate.

L'ASP AMBITO 9 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR 28/12/2000 n. 455 e ss.mm.ii, procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante e i componenti del nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'ASP AMBITO 9 provvederà a segnalare all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente.

4.1 REQUISITI DI ACCESSO

Il cittadino, utilizzando esclusivamente il modello on-line preposto, dovrà dichiarare i requisiti di accesso di cui all'art. 1 del presente avviso nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n.445 ss.mm.ii., selezionando le relative caselle che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare.

I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

4.2 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Per ottenere i punteggi il richiedente dovrà barrare sul modello on-line la relativa casella e inserire il documento comprovante il diritto ad ottenere il punteggio richiesto.

Le condizioni soggettive e oggettive previste all'Art. 24 del Regolamento ASP, che danno diritto all'attribuzione di specifici punteggi in base alle condizioni dichiarate, devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

- Condizioni soggettive punto A)

- Punteggio per la condizione di disabilità/invalidità dovrà essere comprovata allegando la documentazione rilasciata dall'autorità sanitaria competente;

- Condizioni oggettive punto B)

Tutte le dichiarazioni rese relativamente alle condizioni oggettive dovranno essere comprovate da documentazione rilasciata dalle autorità competenti:

- Le condizioni di alloggio improprio e/o antigienico, dichiarate in sede di domanda, dovranno essere comprovate da documentazione rilasciata da almeno un anno dalla data di pubblicazione del bando dall'AST territorialmente competente.
- La condizione di inadeguatezza, così come definita ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento, fa riferimento alla composizione del nucleo familiare residente al momento della presentazione della domanda e parametrato alla dimensione dell'alloggio. Tale condizione dovrà perdurare da almeno un anno, essere autocertificata e documentata dall'interessato in sede di presentazione della domanda. La verifica della condizione di inadeguatezza sarà effettuata dai tecnici del settore di competenza del Comune prima della formale assegnazione. Il mancato riscontro di quanto autodichiarato comporta la perdita del relativo punteggio con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria. La dichiarazione mendace comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria degli alloggi ERP e la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.
- In caso di sistemazione in locali procurati a titolo precario dovrà essere allegata certificazione del servizio sociale/specialistico che ha in carico la progettualità di inclusione della persona.
- In caso di provvedimento esecutivo di rilascio il punteggio è riconosciuto, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento ASP, in caso di morosità incolpevole, a tal fine dovrà essere presentata idonea documentazione atta ad attestare tale fattispecie.

Art. 5 - FORMAZIONE E VALIDITA' GRADUATORIA

La Commissione, nella formulazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, darà la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito i punteggi per le seguenti condizioni:

1. alloggio da rilasciarsi per i motivi indicati dall'art. 24, lettera B, punto 5 del Regolamento;
2. alloggio improprio;
3. alloggio procurato a titolo precario;
4. alloggio inadeguato al nucleo familiare;
5. presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare;
6. presenza di minori nel nucleo familiare.

In caso di parità di punteggio tra le condizioni di cui al punto 5 e 6 precede il nucleo familiare con il maggior numero di componenti con disabilità o in subordine con il maggior numero di minori.

Se continua a permanere la parità di condizione viene data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità la Commissione procede a sorteggio assicurando imparzialità e trasparenza.

- **GRADUATORIA PROVVISORIA**

La graduatoria provvisoria viene inviata al Comune che la approva con proprio atto di Giunta Municipale entro il termine di 15 giorni dalla trasmissione. La graduatoria approvata sarà pubblicata in forma anonimizzata mediante affissione all' Albo Pretorio, sul sito web del Comune e dell'ASP AMBITO 9.

Gli aspiranti assegnatari possono presentare formale osservazione/opposizione entro il termine massimo di quindici (15) giorni avverso la graduatoria provvisoria, eventualmente corredata da documentazione.

- **GRADUATORIA DEFINITIVA**

Esaminate le osservazioni/opposizioni pervenute la Commissione formula la graduatoria definitiva e conclude il procedimento. La Graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo e viene inviata al Comune che la approva con atto di Giunta Municipale.

La graduatoria definitiva è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione e avrà validità due anni dalla sua pubblicazione.

Art. 6 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dovuto dagli assegnatari è calcolato ed aggiornato annualmente dall'ente gestore ERAP di Ancona secondo quanto previsto dall'art. 20 quaterdecies e 20 sexiesdecies della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.

Art. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico, esclusivamente nell'ambito delle attività inerenti i bandi di E.R.P. sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà dichiarare di accettare il trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 8 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica e in particolare quelle contenute dalla disciplina soprarichiamata.